Schemi di D.Lgs su depenalizzazione e introduzione di illeciti civili: il parere del Parlamento

4 Dicembre 2015

CONTENUTO ATTO	PARERI ESPRESSI

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di depenalizzazione. (**Atto n.245**) Il provvedimento da attuazione all'art. 2, commi 2 e 3, lett. b) della L. 67/2014 che conferisce la delega al Governo per la **trasformazione di reati in illeciti amministrativi**, con la previsione di specifici criteri e principi direttivi. In particolare, all'art.1 del testo viene previstoche **non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda**. La norma si applica anche ai reati che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria. Mentre non si applica ai reati previsti dal Codice penale, fatti salvi i casi individuati all'art. 2 del testo, ai reati in materia di immigrazione (DLgs 586/98), nonché ai reati indicati nell'elenco allegato al testo (in materia, tra l'altro di ambiente, territorio e paesaggio; edilizia ed urbanistica, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro). Vengono, inoltre, **distinti tre *range* di sanzione amministrativa pecuniaria**: -da euro 5.000 a euro 10.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda non superiore nel massimo a euro 5.000; -da euro 5,000 a euro 30,000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda non superiore nel massimo a euro 20.000; -da euro 10.000 a euro 50,000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda superiore nel massimo a euro 20.000. Tra **gli altri casi di depenalizzazione** (reati non previsti nel codice penale ma in leggi specifiche), rientra, in particolare, **il reato di omesso versamento delle somme trattenute dal datore di lavoro come contribuiti previdenziali e assistenziali** e a titolo di sostituto di imposta **quando l'importo non superi euro 10 mila annui**. Si prevede, inoltre, la **non punibilità del datore di lavoro, nemmeno sul piano amministrativo, quando provvede al versamento** delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione (modifica dell' art.2, comma 1-bis, DL 463/83, convertito dalla L.638/83).	**Commissione Giustizia Camera dei Deputati:** ***parere favorevole con condizioni e osservazioni*** -tra le **condizioni,** rilevata la necessità di trasformare in **illecito amministrativo il reato di immigrazione clandestina** previsto dall'articolo 10-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al D.Lgs 286/1998; -tra le **osservazioni,** evidenziata, ai fini degli eventuali successivi decreti integrativi e correttivi dello schema di decreto, l'opportunità di **provvedere alla predisposizione di un apposito allegato che comprenda, in maniera esaustiva, la lista delle fattispecie di reato oggetto di depenalizzazione** ai sensi dell'articolo 1 del testo. *** **Commissione Giustizia Senato:** ***parere favorevole con osservazioni*** espressa, in particolare, un'osservazione formale in merito all'individuazione delle eccezioni alla regola generale per la quale la depenalizzazione non si applica ai reati previsti dal Codice penale, rilevando l'opportunità di richiamare l'intero articolo 6 dello Schema e non solo il comma 2 dell'articolo stesso.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili. (**Atto n. 246**) Il provvedimento dà attuazione all'art. 2,commi 1, 3 e 4 della L. 67/2014 sulla delega al Governo in ordine alla riforma della disciplina sanzionatoria dei reati e alla contestuale introduzione di sanzioni civili. Vengono, in particolare, **indicati gli articoli del codice penale che sono integralmente ed espressamente abrogati** tra cui i seguenti: 594 (Ingiuria), 627(Sottrazione di cose comuni) e 647 c.p. (Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito), i delitti di cui al libro II, titolo VII, capo Hl, limitatamente alle condotte relative a scritture private, ad esclusione delle fattispecie previste all'articolo 491(ossia dei documenti privati equiparati ad atti pubblici agli effetti della pena), 485 (Falsità in scrittura privata) e 486 (Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato). Sono stati, invece, **esclusi dall'intervento normativo le fattispecie di reato di cui agli articoli 631(Usurpazione), 632 (Deviazione di acque e modificazioni dello stato dei luoghi) e 633 (Invasione dì terreni o edifici)** del C.P., che presentano una offensivista elevata.	**Commissione Giustizia Camera:** ***parere favorevole senza osservazioni e condizioni*** *** **Commissione Giustizia Senato:** ***parere favorevole con osservazioni*** -rilevata, tra l'altro, in merito all'articolo 2, comma 1, lettera e), dello schema, recante modifiche all'articolo 491-*bis* del codice penale, **in materia di documenti informatici**, l'opportunità di ricomprendere nell'ambito di applicazione di tale previsione anche i documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena; – espressa l'opportunità di riformulare l'articolo 6 dello schema, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 8-*bis* della L. 689 del 1981, **in materia di reiterazione delle violazioni amministrative**; -raccomandato l'inserimento di un comma aggiuntivo tra le **disposizioni transitorie** del testo, secondo il quale **nel caso di procedimenti penali per le violazioni trasformate in illeciti con sanzioni pecuniarie civili** dallo Schema di DLgs, e definiti, prima dell'entrata in vigore del D.Lgs, con sentenza di condanna o decreto irrevocabile, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti.

I decreti torneranno ora in Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione.

Si veda **precedente del 20 novembre u.s.**